

COMUNE DI VILLAPUTZU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 7 Del 11-05-15

COPIA

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC.

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di maggio alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, il Dott. VINCENZO BASCIU nella sua qualità di Commissario Straordinario, nominato con Decreto del Presidente della R.A.S. n. 54 del 20/05/2014, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa MARIA LUCIA CHESSA in apposita seduta, regolarmente convocata. Presa in esame la proposta di delibera in oggetto.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- ☐ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE;
Il Responsabile F.to _____
- ☐ Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE;
Il Responsabile F.to _____

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale

PREMESSO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRESO ATTO che il comma 682 del citato articolo 1 della legge n. 147/ 2013 dispone che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/ 1997;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri del Consiglio n. 12 del 17/07/2014, con cui è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO che successivamente all'approvazione di detto regolamento sono intervenute le seguenti novità legislative, che comportano la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento Comunale suddetto:

- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2015, il cui articolo 1 ha previsto che: *“Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2015, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure: per l'anno 2015 = 1,01 per l'anno 2014 = 1,01 per l'anno 2013 = 1,02 per l'anno 2012 = 1,04 per l'anno 2011 = 1,07 per l'anno 2010 = 1,09 per l'anno 2009 = 1,10 per l'anno 2008 = 1,14 per l'anno 2007 = 1,18 per l'anno 2006 = 1,21 per l'anno 2005 = 1,25 per l'anno 2004 = 1,32 per l'anno 2003 = 1,36 per l'anno 2002 = 1,41 per l'anno 2001 = 1,44 per l'anno 2000 = 1,49 per l'anno 1999 = 1,51 per l'anno 1998 = 1,54 per l'anno 1997 = 1,58 per l'anno 1996 = 1,63 per l'anno 1995 = 1,67 per l'anno 1994 = 1,73 per l'anno 1993 = 1,76 per l'anno 1992 = 1,78 per l'anno 1991 = 1,81 per l'anno 1990 = 1,90 per l'anno 1989 = 1,99 per l'anno 1988 = 2,07 per l'anno 1987 = 2,25 per l'anno 1986 = 2,42 per l'anno 1985 = 2,59 per l'anno 1984 = 2,76 per l'anno 1983 = 2,94. Per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11 ”.*

Essi sono necessari per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, fin quando l'agenzia delle entrate non provvederà ad attribuire a questi immobili una rendita catastale.

Per la determinazione della base imponibile IMU e TASI dei fabbricati di categoria D aventi queste caratteristiche non è infatti possibile far ricorso al criterio generale di determinazione dei due tributi, proprio per l'assenza di rendita catastale, ma è necessario moltiplicare i coefficienti per il valore indicato nelle scritture contabili.

- Decreto Legge n. 4/2015, convertito in Legge n. 34/2015, il quale ha previsto all'art.1 che: *“A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)..”.* Occorre dare atto che il Comune di Villaputzu è ricompreso nell'elenco come comune totalmente montano (codice TM).

ATTESO che è, dunque, necessario per recepire in modo corretto le suddette modifiche legislative prevedere le seguenti modifiche al Regolamento Comunale IUC:

- Il terzo comma dell'art. 5. B viene così sostituito: “ *Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/92 e secondo i coefficienti di aggiornamento stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2015 .*”
- Il sesto comma dell'art. 5. B viene così sostituito: “ *Il Comune di Villaputzu è classificato come totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica e, pertanto, è esente dal pagamento dell'imposta prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 4/2015, convertito in L. n. 34/2015.*”
- Il terzo comma dell'art. 7.B viene così sostituito: “*Come già previsto all'art. 5.B , sesto comma, del presente Regolamento, il Comune di Villaputzu è classificato come totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica e, pertanto, è esente dal pagamento dell'imposta prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 4/2015, convertito in L. n. 34/2015.*”
- Il primo comma dell'art. 10.B, lett. g) viene così sostituito: “*i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Il Comune di Villaputzu è classificato come totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;*”
- Il primo comma dell'art. 10.B, lett. i) viene così sostituito: “ *i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il Comune di Villaputzu è classificato come totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;*”

CONSIDERATO, altresì, necessario integrare il Regolamento IUC con la seguente disposizione transitoria e finale, art. 16. A, “ Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni provenienti dalla normativa sopravvenuta a carattere nazionale e comunitario; è sempre fatta salva l'applicazione di disposizioni normative eventualmente contrastanti con il regolamento.”

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare, secondo quanto previsto ai punti precedenti, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio n. 12 del 17/07/2014;

VISTO il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, IUC, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge n. 147/2013;

VISTO il D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 68/2014;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sulla proposta di modifica del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, IUC, allegato alla presente;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Tributi-Patrimonio-Demanio e Catasto e del Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1)-Di modificare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, IUC, approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio n. 12 del 17/07/2014, prevedendo le seguenti modificazioni:

- Il terzo comma dell'art. 5. B viene così sostituito: “ *Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma e dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/92 e secondo i coefficienti di aggiornamento stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2015 .*”
- Il sesto comma dell'art. 5. B viene così sostituito: “ *Il Comune di Villaputzu è classificato come totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica e, pertanto, è esente dal pagamento dell'imposta prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 4/2015, convertito in L. n. 34/2015.*”
- Il terzo comma dell'art. 7.B viene così sostituito: “*Come già previsto all'art. 5.B , sesto comma, del presente Regolamento, il Comune di Villaputzu è classificato come totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica e, pertanto, è esente dal pagamento dell'imposta prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'art.1 del D.L. n. 4/2015, convertito in L. n. 34/2015.*”
- Il primo comma dell'art. 10.B, lett. g) viene così sostituito: “*i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. Il Comune di Villaputzu è classificato come totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;*”

- Il primo comma dell'art. 10.B, lett. i) viene così sostituito: “ *i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il Comune di Villaputzu è classificato come totalmente montano nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica;*”

2)-Di integrare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, IUC, approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio n. 12 del 17/07/2014, prevedendo l'introduzione del nuovo art. 16.A : “*1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni provenienti dalla normativa sopravvenuta a carattere nazionale e comunitario; è sempre fatta salva l'applicazione di disposizioni normative eventualmente contrastanti con il regolamento.*”

3)-Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) come modificato e integrato;

4)-Di provvedere alla pubblicazione della deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98 e successive mm. ed ii., e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;

5)-Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4^comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente

F.to CHESSA MARIA LUCIA

F.to BASCIU VINCENZO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Funzionario incaricato

Prot. n. 3856 del 13-05-15

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

-CHE la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi dal 13-05-15 al 28-05-15.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHESSA MARIA LUCIA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-05-15 :

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
- ☐ Perché Decorso 10 gg. dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHESSA MARIA LUCIA